

COMUNE DI BAGNOLO DI PO
PROVINCIA DI ROVIGO

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SU MUTUI AGEVOLATI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA ANNO 2011

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 48 in data 24.09.2008, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento per la concessione di contributo in conto interessi per l'ammortamento di mutui ipotecari concessi da Istituti di Credito e destinati all'acquisto, costruzione e ristrutturazione della prima casa.

RENDE NOTO

Coloro che intendono usufruire di contributi comunali in conto interessi, su mutui ipotecari finalizzati all'acquisto, costruzione e ristrutturazione della prima casa, debbono presentare domanda, nei modi indicati nel presente bando a partire dal 29/06/2011 al 31/08/2011.

L'importo delle risorse destinate a contributo comunale in conto interessi, è stato fissato con deliberazione n. 7 in data 15.02.2011 "Approvazione bilancio di previsione 2011, bilancio pluriennale e relazione revisionale e programmatica", nella misura di € 2.000,00.

MODALITA' DI EROGAZIONE

Il contributo comunale è concesso in conto interessi derivanti dall'accensione con Istituti di Credito di un mutuo ipotecario sulla prima casa, nei limiti del valore del mutuo in conto capitale e comunque fino all'importo massimo di Euro 50.000,00.

Il reddito complessivo annuo del nucleo familiare, calcolato secondo le previsioni stabilite dall'art. 4 del Regolamento comunale, non deve essere superiore a Euro 31.180 ed è parametro di riferimento per la concessione di contributi, con le seguenti modalità:

- fino a Euro 18.708 = di reddito imponibile è il 1,5% del valore del mutuo come sopra definito;
- da Euro 18.708 a Euro 24.944 = di reddito imponibile è l'1% del valore del mutuo come sopra definito;
- da Euro 24.944 a Euro 31.180 = di reddito imponibile è lo 0,5% del valore del mutuo come sopra definito.

Il reddito posseduto dai richiedenti viene distinto tra reddito da lavoro dipendente, pensioni ed assimilato, che è considerato con un abbattimento del 40% rispetto a quanto dichiarato, e tutte le altre tipologie di reddito che, invece, sono considerate senza nessun abbattimento.

Ai fini del calcolo del reddito familiare, i redditi vengono diminuiti di Euro 600,00 per ogni figlio a carico.

I valori dichiarati dal richiedente, potranno essere oggetto di insindacabile valutazione da parte del comune ai fini della determinazione dell'ammontare del mutuo. La durata massima dell'ammortamento è fissata in cinque anni (cinque).

REQUISITI SOGGETTIVI

Per accedere al contributo comunale i componenti del nucleo familiare che fa richiesta, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani o di uno stato appartenente all'Unione Europea. Il cittadino extracomunitario è ammesso ai benefici di legge soltanto se il diritto all'acquisto, costruzione e ristrutturazione di beni immobili è riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali. La dimostrazione di detta condizione è da dimostrare da parte dei richiedenti stessi;

b) essere residenti nel Comune di Bagnolo di Po, nell'immobile oggetto di concessione del mutuo, ovvero dichiarare di volervi portare la residenza.

c) non essere titolari di diritto di proprietà o usufrutto di alloggio, ovvero, solo nel caso di ristrutturazione, essere proprietario, comproprietario, o usufruttuario esclusivamente di un alloggio adibito o da adibire a propria abitazione inadeguato alle esigenze del nucleo familiare. Per alloggio inadeguato si intende sia quello dichiarato non abitabile che quello composto da un numero di vani, esclusi gli accessori (corridoi, cucina, bagno/i e sottotetto non abitabile), inferiori al numero dei componenti del nucleo familiare. Ai fini del presente regolamento è da considerare adeguato l'alloggio con un numero di vani superiore a cinque (cinque) qualunque sia il numero dei componenti il nucleo familiare.

Soddisfano il requisito richiesto dal presente punto, coloro che avendo contratto mutuo prima casa in anno precedente a quello di pubblicazione del bando siano proprietari, comproprietari o usufruttuari del solo alloggio adibito a propria abitazione.

Si considera, inoltre, non idoneo l'alloggio di cui il soggetto interessato è comproprietario con soggetti non facenti parte del nucleo familiare e non vi risieda. Altresì si considera inadeguato l'alloggio abitato dal soggetto interessato unitamente al proprio nucleo familiare e soggetti esterni al nucleo, che risulti inadeguato alle persone ivi residenti e conviventi ai sensi dei criteri sopradetti circa i vani. Si considera inoltre non idoneo, l'alloggio di proprietà del richiedente del quale un soggetto non appartenente al nucleo familiare sia titolare di diritti reali di godimento (ad esempio, usufrutto, uso, abitazione).

Costituiscono nucleo familiare del richiedente i seguenti soggetti:

- il coniuge e, qualora inseriti nella famiglia anagrafica, i figli, siano essi legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi;
- Il convivente more uxorio ed i suoi eventuali figli se inseriti nella famiglia anagrafica, purché la stabile convivenza con il richiedente perduri da almeno 1 anno e sia dimostrabile nelle forme di legge,
- Tutti coloro che, in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera c), entro 6 mesi dalla data di acquisto dell'immobile e, se successiva, di concessione dell'abitabilità, si costituisca in famiglia anagrafica. In questo caso, la domanda per l'erogazione del contributo, è accettata con riserva;
- Genitori, padri o madri soli con figli minori a carico;
- Soggetto maggiorenne inserito nel nucleo familiare dei genitori che costituisce nel complesso famiglia di origine: In tal caso, i requisiti soggettivi di cui all'art. 3 in esame sono riferiti al solo richiedente e, in riferimento alla lett. c) dell'art. 7, in luogo del reddito familiare si considera il reddito del soggetto maggiorenne stesso.

CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI

L'alloggio, cui si riferisce la domanda di erogazione del contributo comunale, deve possedere le seguenti caratteristiche:

- a) L'immobile non deve possedere caratteristiche di lusso: Perciò i finanziamenti vengono concessi esclusivamente per interventi diretti all'acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6;
- b) Non saranno ammesse le domande relative ad:
 - alloggi abusivi, non allacciati alla urbanizzazione primaria, a meno che non sia stata presentata domanda di condono edilizio;
 - alloggi occupati da altro nucleo familiare;
- c) non saranno ammesse le domande per l'acquisto di alloggi, o parte di essi, tra ascendenti e discendenti di 1° e 2° grado in linea retta (padre/figlio, figlio/padre, nonno/nipote, nipote/nonno) e alloggio o parte di esso fra collaterali (fratello/fratello);
- d) gli interventi di recupero ammissibili a finanziamento sono quelli previsti dall'art. 31, comma 1, lett. b), c), e d), della legge n. 457/1978 (norme per l'edilizia residenziale). Sono altresì ammissibili al finanziamento gli interventi comprendenti, oltre il recupero, anche l'ampliamento dell'abitazione.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per la concessione del contributo in oggetto, redatta in carta legale, su apposito modulo fornito dal Comune, indirizzata a COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO) - P.zza Marconi, 159 - dovrà essere presentata presso il protocollo dell'Ente o presso l'Ufficio Segreteria Amministrativa nel termine sopra indicato (31 Agosto 2011).

Per data di presentazione si intende la data di ricevimento della domanda debitamente documentata dall'ufficio sopra indicato.

Resta inteso che il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, saranno considerate non ricevibili le richieste pervenute oltre i termini temporali citati, anche se inoltrate mediante servizi postali ed altri simili servizi di spedizione.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure per la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo o del domicilio indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, o caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, in presenza del dipendente addetto, (ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore) devono essere dichiarati sotto la propria personale responsabilità, i dati personali (la data e luogo di nascita; la residenza; la cittadinanza; lo stato di celibe/nubile, coniugato/a o vedovo/a, lo stato di famiglia), i dati identificativi dell'immobile (Indirizzo- partita - foglio - mappale -). In sostituzione di detta dichiarazione si potrà presentare copia dell'atto preliminare di compravendita debitamente registrato all'ufficio del registro o copia dell'atto di compravendita- il possesso dei requisiti indicati dal bando e i titoli che danno luogo all'attribuzione dei punteggi.

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:

- a) contratto del mutuo stipulato con Istituto di Credito in copia conforme all'originale;

- b) documentazione idonea comprovante l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'immobile:
 - nel caso di acquisto, atto preliminare registrato o rogito notarile di compravendita in copia conforme all'originale;
 - per ristrutturazione o manutenzione straordinaria, autorizzazione edilizia o DIA;
 - per costruzione e ampliamento, concessione edilizia;
- c) per il requisito soggettivo di cui alla lett. a) del punto 2 del presente bando, dimostrazione per i cittadini stranieri, che il diritto all'acquisto, costruzione e ristrutturazione di beni immobili, è riconosciuto in condizioni di reciprocità da condizioni o trattati internazionali;
- d) per l'attribuzione dei punteggi relativi alle priorità di cui all'art. 7 del regolamento, presentazione rispettivamente:
 - per le priorità di cui alla lett. b), relativo alla presenza di invalido nel nucleo familiare: certificazione rilasciata dalle competenti commissioni mediche;
 - per le priorità di cui alla lett. g) presentazione di copia della sentenza di sfratto o sgombero esecutivi,
- e) modulo di dichiarazione fiscale annuale (riferita all'anno precedente) relativo al reddito imponibile del nucleo familiare.

Per coloro che già usufruiscono del contributo in parola, è sufficiente presentare la seguente documentazione:

- Dichiarazione da effettuarsi su apposito modulo, che persistono anche per l'anno in corso i requisiti previsti dal bando per l'erogazione del contributo;
- Modulo di dichiarazione fiscale (riferito all'anno precedente) relativo al reddito imponibile del nucleo familiare;
- Documentazione idonea a comprovare l'avvenuto pagamento delle corrispettive rate del mutuo bancario.

AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

L'ufficio Comunale competente, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, provvede, previa istruttoria delle domande stesse, all'approvazione della graduatoria provvisoria, che sarà affissa all'albo pretorio del comune per giorni 15, con comunicazione agli interessati dell'affissione.

Le domande presentate, verranno controllate, ai sensi del T.U. 445/2000, al fine di accertare la veridicità di quanto autocertificato nonché la continuità del possesso dell'alloggio acquistato.

Comportano la non ammissibilità della domanda:

- la presentazione e l'invio della domanda oltre il termine previsto;
- la mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti, in via definitiva dal bando;
- la mancata presentazione della documentazione non accessibile da pubbliche amministrazioni entro il termine assegnato ove ciò sia richiesto.

Il provvedimento di archiviazione dovrà essere affisso all'albo pretorio, avverso il quale l'utente potrà inoltrare ricorso al sindaco entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Durante i 15 giorni di affissione della graduatoria provvisoria, può essere presentato ricorso motivato all'organo che ha emanato l'atto, il quale esaminati i ricorsi, nei trenta giorni successivi, approva la graduatoria definitiva. Qualora i ricorsi richiedano approfondimenti che non possono essere effettuati nei tempi fissati, l'approvazione della graduatoria viene posticipata del tempo strettamente necessario.

Il responsabile del servizio comunicherà l'accoglimento della domanda di contributo ai singoli richiedenti che risulteranno utilmente compresi nella graduatoria.

VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le graduatorie saranno predisposte sulla base delle priorità dichiarate dai richiedenti. Il controllo successivo dei requisiti potrà comportare spostamenti in graduatoria nel caso di dichiarazioni infedeli o mancanza del possesso dei requisiti predetti.

In ogni caso, la graduatoria per la concessione dei mutui è formata dalla somma dei punti attribuiti ad ognuna delle sotto elencate priorità:

- a) anzianità di residenza anagrafica nel Comune di Bagnolo di Po:

per ogni anno di residenza	punti 1
(massimo 10 punti)	
- b) composizione del nucleo familiare richiedente:

gestanti sole, di stato civile nubili	punti 8
capo famiglia unico componente	punti 5
capo famiglia	punti 4
coniuge o convivente	punti 2
coniugi separati o divorziati ai quali sono stati affidati i figli	punti 5
per ogni figlio	punti 2
a ciascun componente il nucleo familiare ultra sessantenne	punti 0,5
presenza nel nucleo familiare richiedente di una persona con invalidità:	
dal 40 al 67%: punti 2 per ciascuna persona con handicap	
oltre il 67%: punti 3 per ciascuna persona con handicap;	
- c) famiglia composta da un solo adulto con un minore a carico:

con più minori a carico	punti 7
	punti 9
- d) nucleo familiare costretto a vivere in residenze separate da non meno di un anno, alla data di approvazione del presente regolamento:

	punti 1
--	---------
- e) reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento:

fino a € 18.708:	punti 7
da € 18.708 a € 24.944:	punti 5
da € 24.944 a € 31.180:	punti 3
- f) reddito del nucleo familiare concorrente derivante per più del 75% da lavoro dipendente:

	punti 5
--	---------
- g) nuclei familiari con provvedimenti esecutivi di sfratto o sgombero non motivati da inadempimenti contrattuali:

	punti 5
--	---------
- h) ripresentazione della domanda di finanziamento in seguito ad esclusione dalla graduatoria immediatamente precedente per carenza di disponibilità finanziaria:

	punti 2,5
--	-----------

per l'attribuzione dei punteggi sono considerate le condizioni possedute e documentate al momento della presentazione della domanda.

A parità di punteggio, vengono privilegiate, nell'ordine decrescente, le seguenti situazioni:

- sfratto esecutivo o provvedimento di sgombero,
- maggiore anzianità di residenza a Bagnolo di Po,
- famiglie composte da un solo adulto con minore/i a carico,
- presenza di invalido nel nucleo familiare,
- nucleo familiare più numeroso,
- collocazione nella fascia di reddito inferiore menzionata alla lett. e) di cui sopra,
- data di presentazione della domanda.

ALTRE INFORMAZIONI

La concessione del finanziamento avverrà nei limiti delle risorse finanziarie stabilite per l'anno in corso.

Comporta la decadenza del contributo la perdita dei requisiti relativi al reddito, alla residenza, la vendita o la locazione dell'immobile oggetto del mutuo nonché l'estinzione anticipata del mutuo stesso.

I dati personali raccolti in applicazione del presente bando saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Per ogni altra informazione i dati possono essere chiesti all'Ufficio Segreteria - P.zza Marconi, 159 tel. 70.40.02